

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 8

Sintesi: L'art. 16 del t.u. 131/1986 esclude la possibilita' che le cessioni, le risoluzioni e le proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello stato possano essere soggette a registrazione in alternativa con il disposto del successivo art. 17 (che per tali contratti prevede, fra l'altro, il versamento del tributo in un conto corrente postale intestato all'ufficio del registro presso cui e' stato registrato il contratto). Il terzo comma dell'art. 16 dispone invece che nei registri di formalita' siano annotati gli atti e le denunce presentati per la registrazione o, in loro mancanza, le richieste di registrazione: queste ultime nei casi in cui la registrazione deve essere effettuata d'ufficio, ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera a) e b).

Testo:

Per quanto riguarda l'articolo 16 si osserva che il legislatore delegato non ha apportato allo stesso notevoli modificazioni. In sostanza, oltre a dare alla norma una formulazione piu' chiara ed organica, e' stata collegata meglio con le disposizioni di cui al successivo articolo 17 e al precedente articolo 15.

Per quanto riguarda il primo collegamento, con il periodo iniziale "salvo quanto disposto nell'articolo 17", il legislatore ha inteso escludere che le cessioni, le risoluzioni e le proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato possano essere soggette a registrazione in alternativa con il disposto del successivo articolo 17, chiarendo in via legislativa il dubbio che si era manifestato in sede di pratica applicazione dell'articolo 16 bis del D.P.R. n. 634 del 1972.

Per quanto concerne il secondo collegamento, il terzo comma dell'articolo in esame prevede che nei registri di formalita' devono essere annotati gli atti e le denunce presentati per la registrazione. In loro mancanza sono annotate le richieste di registrazione: e cio' nei casi in cui la registrazione deve essere effettuata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettere a) e b), in quanto gli atti pubblici, benché iscritti nei repertori, non sono stati rinvenuti presso i pubblici ufficiali che li hanno redatti ovvero le scritture private, rinvenute e prese in visione in corso di accessi, ispezioni o verifiche, non siano sequestrabili.

Sempre con riferimento al terzo comma in esame, si fa presente che il decreto interministeriale previsto da tale disposizione circa le modalita' di esecuzione della registrazione per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili e' in corso di emanazione.